

# Successioni: cosa cambia a partire dal 15 marzo 2018

Guida alle novità del modello di dichiarazione di successione e domanda di voltura catastali da utilizzarsi a partire dal 15 marzo 2018

## Sommario

INTRODUZIONE.....	3
FRONTESPIZIO – COPIA CONFORME .....	4
QUADRO FABBRICATI - AGEVOLAZIONI.....	5
QUADRO SINOTTICO AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI.....	6

## INTRODUZIONE

Con il provvedimento del 28 dicembre 2017, l'Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello di dichiarazione di successione e domanda di volture catastali e le nuove specifiche tecniche per la trasmissione telematica.

Il nuovo modello si potrà utilizzare a partire dal 15 marzo 2018.

**DE.A.S. è già predisposto per la compilazione e la trasmissione telematica del nuovo modello.**

La nuova versione verrà rilasciata appena reso disponibile – da parte dell'Agenzia delle Entrate – il nuovo modulo di controllo SUC13.

Ricordiamo che il modello cartaceo ([modello 4](#)) si potrà comunque utilizzare fino al 31 dicembre 2018, in alternativa alla presentazione telematica, mentre dovrà essere sempre utilizzato sia per le successioni aperte in data anteriore al 3 ottobre 2006, sia per le dichiarazioni integrative, sostitutive o modificate di una dichiarazione presentata con il sistema cartaceo. Naturalmente DE.A.S. permette (e permetterà in futuro) di compilare anche questo modello con i relativi allegati.

In questa mini-guida illustreremo le principali novità apportate con l'introduzione del nuovo modello e, se del caso, le modalità di utilizzo con DE.A.S.

## FRONTESPIZIO – COPIA CONFORME

### **Copia conforme (Richiesta di attestazione di avvenuta presentazione della dichiarazione)**

È ora possibile richiedere una (ed una sola) attestazione di avvenuta presentazione della dichiarazione telematica, barrando l'apposito campo.

L'attestazione elettronica, in formato PDF, presenta un contrassegno (o glifo), un codice identificativo del documento e un Codice di Verifica del Documento (CVD) tramite i quali è possibile riscontrare sul sito dell'Agenzia delle Entrate l'originalità del documento stesso. Il servizio di verifica, disponibile sul sito dei servizi telematici dell'Agenzia, permette di visualizzare la dichiarazione nella sua interezza.

L'attestazione elettronica è resa disponibile, successivamente alla verifica dell'avvenuto versamento delle somme dovute e della regolarità della dichiarazione, nella sezione *Preleva documenti* dei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate di colui che ha trasmesso la dichiarazione.

**NOTA** L'attestazione elettronica è utilizzabile una sola volta.

Barrando la casella *Richiesta di copia conforme (attestazione di avvenuta presentazione)* DE.A.S. calcolerà anche l'imposta di bollo ed i tributi speciali dovuti. In particolare:

- Imposta di bollo: sono dovuti € 32,00. Questo importo verrà indicato nel rigo EF16, colonna 1.
- Tributi speciali: sono dovuti € 12,40 + € 0,62 per ciascuna pagina del modello (ad esclusione del frontespizio). Il numero di pagine totali (compreso il frontespizio e l'informativa sulla privacy) verrà stampato nel rigo EF18, colonna 1, mentre l'importo dovuto sarà stampato nel medesimo rigo, alla colonna 2.

### **ESEMPIO DI CALCOLO TRIBUTI SPECIALI**

Dichiarazione di successione composta da tredici pagine.

Tributi speciali dovuti =  $12,40 + 0,62 \times 12 = € 19,84$

**NOTA** È possibile, inoltre, richiedere il rilascio di attestazioni in formato cartaceo, anche per estratto, della dichiarazione di successione telematica rivolgendosi a qualunque ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate, pagando le relative somme dovute tramite modello F24 (*DE.A.S. effettua già sia i calcoli dei tributi che la stampa del modello di versamento*).

## QUADRO FABBRICATI - AGEVOLAZIONI

### Fabbricati (quadro EC) – Agevolazioni

È stata introdotta la possibilità di gestire le agevolazioni per gli immobili demoliti o dichiarati inagibili a seguito di eventi sismici (codice H)

L'agevazione è prevista dall'art. 48, comma 7-bis, del Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla Legge 15 dicembre 2016, n. 229:

*"7-bis. Fatto salvo l'adempimento degli obblighi dichiarativi di legge, non sono soggetti all'imposta di successione né alle imposte e tasse ipotecarie e catastali né all'imposta di registro o di bollo gli immobili demoliti o dichiarati inagibili a seguito degli eventi sismici verificatisi nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria a far data dal 24 agosto 2016."*

#### Si riporta un estratto delle istruzioni ministeriali – Fascicolo 1

Rientrano in tale codifica gli immobili demoliti o dichiarati inagibili a seguito degli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria come indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189.

La condizione di inagibilità deve essere attestata da specifica certificazione rilasciata dagli organi competenti (nel quadro EG occorre allegare relativa dichiarazione sostitutiva di atto notorio, anche se è il dichiarante a renderla) anche nel caso in cui a richiedere di fruire dell'agevazione sia il dichiarante.

In questi casi tali beni sono esenti da imposta di successione, ipotecaria, catastale e di bollo e dalla tassa ipotecaria.

Tali esenzioni spettano solo per le successioni di persone fisiche sempre che al momento dell'apertura delle stesse l'immobile non sia stato già riparato o ricostruito in tutto o in parte.

Per gli immobili ubicati nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto l'agevazione si applica limitatamente ai singoli soggetti danneggiati che dichiarano (ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445) l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda, con trasmissione di tale dichiarazione agli uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale territorialmente competenti.

Per gli immobili distrutti o dichiarati inagibili ubicati nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria diversi da quelli indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 l'agevazione si applica se viene dimostrato, con apposita perizia asseverata (nel quadro EG occorre allegare relativa dichiarazione sostitutiva di atto notorio, anche se è il dichiarante a renderla), il nesso di causalità diretta tra i danni subiti e gli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016.

### Fabbricati (quadro EC e quadro EM) – Fabbricati rurali D/10

È ora possibile inserire fabbricati rurali (categoria D/10) con valore pari a zero (condizione espressamente prevista dalla risoluzione Agenzia delle Entrate n. 207/E del 6 agosto 2009 che ammette tale possibilità in caso di fabbricati per i quali ricorrono le condizioni di ruralità previste dall'articolo 9, commi 3 e 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993).

## QUADRO SINOTTICO AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI				IMPOSTA		
Codice	Agevolazione/Riduzione	Riferimenti normativi	QUADRI	Succ	Ipo	Cat
A	Beni culturali (vincolo anteriore all'apertura della successione)	Art. 13, Testo Unico	EB-EC-EL-EM-EP-EQ-ER (solo AB e BI)	Esente	-	-
B	Terreni agricoli o montani	Art. 14, comma 2, Legge 383/2001	EB-EC-EL-EM	-	Max valore fiscale immobili**	
C	Terreni agricoli "compendio unico" in zone montane	Art. 5-bis, Legge 97/1994	EB-EC-EL-EM	Esente	Esente	Esente
D	Aziende esenti o rami di esse, quote sociali e azioni facenti parte dell'attivo ereditario	Art. 3, D. Lgs. Testo Unico ed artt. 1 e 10, D. Lgs. 347/90	EB-EC-EL-EM-EN-EO	Esente	Esente	Esente
E	Terreni agricoli "compendio unico" generale	Art. 5-bis, D. Lgs. 228/2001	EB-EC-EL-EM	Esente	Esente	Esente
F	Immobili di impresa artigiana familiare	Art. 25, comma 4, Testo Unico	EB-EC-EL-EM	40% *	-	-
G	Terreni o aziende agricole devolute a giovani imprenditori agricoli professionali	Art. 14, Legge 441/1998	EB-EC-EL-EM-EN-EP-EQ	Esente	Fissa	Esente
H	Immobili demoliti o dichiarati inagibili a seguito di eventi sismici	Art. 48, comma 7-bis, D.L. 189/2016	EC-EM	Esente	Esente	Esente
L	Beni culturali (vincolo posteriore all'apertura della successione)	Art. 25, comma 2, Testo Unico	EB-EC-EL-EM-EP-EQ-ER	50%	-	-
M	Fondi rustici in territori montani	Art. 9, comma 2, D.P.R. 601/1973	EB-EL	-	Fissa	Esente
M	Immobili in comunità montane inseriti in piani di sviluppo	Art. 9, comma 5, DPR 601/73	EB-EC-EL-EM	-	Fissa	Esente
N	Boschi in terreni montani	Art. 9, comma 5, D.P.R. 601/1973	EB-EC-EL-EM	Esente	-	-
P X Y Z	Abitazione e pertinenze "prima casa"	Art. 69, Legge 342/2000	EC-EM	-	Fissa	Fissa
Q	Aziende, quote di società di persone o beni strumentali in comuni montani con meno di 5000 abitanti o in frazioni con meno di 1000 abitanti	Art. 25, comma 4 bis, Testo Unico	EB-EC-EL-EM-EN-EO	40%	-	-
R	Fondi rustici devoluti a coltivatori diretti nell'ambito di famiglia diretto-coltivatrice	Art. 25, comma 3, Testo Unico	EB-EC-EL-EM	40% *	-	-

\* Fino al valore di € 103.291

\*\* Il totale delle imposte ipotecarie e catastali applicate in misura fissa non può comunque eccedere il valore fiscale dei terreni medesimi